

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1719

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CADDEO, CHERCHI, PREVOSTO, LADU,
MANIS, CAMPUS, MARTELLI, MULAS e TAMPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1995

**Trasferimento alla regione autonoma della Sardegna
delle saline di Cagliari**

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni sono state assunte ripetutamente iniziative per riformare l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per trasformarla in società per azioni. Le motivazioni che suggeriscono queste proposte tengono conto dell'aggravarsi delle difficoltà produttive, di un apparato produttivo sovradimensionato, di un continuo calo della produttività, dell'obsolescenza tecnologica e della progressiva perdita di preziose competenze professionali che hanno reso l'azienda incapace di stare sul mercato. Appare sempre più evidente la necessità di superare sia il monopolio sia la forma istituzionale dell'Azienda pubblica per arrivare rapidamente alla maggiore efficienza delle forme privatistiche e alla liberalizzazione della produzione del sale.

Con la presente si avanza una proposta che seguendo questa ispirazione consente di applicarla nella Regione autonoma della Sardegna che per quanto riguarda le saline ha una specifica disciplina giuridica.

La legge 17 luglio 1942, n. 907, all'articolo 1, ha incluso le saline tra i beni che facevano parte di settori di produzione sottoposti a monopolio fiscale da parte dello Stato. Ha previsto infatti il monopolio:

- a) dell'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere;
- b) della produzione del sale;
- c) della vendita del sale.

Lo stesso articolo 1 però ha precisato che queste attività «sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti...». Alla Sardegna quindi la legge n. 907 del 1942 ha riconosciuto un regime differenziato. Al momento dell'approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è stato previsto all'articolo 14 che la Regione sarda, nell'ambito del suo

territorio succede «nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali». Ma venne allora previsto che dovessero rimanere di proprietà dello Stato, e quindi esclusi dal trasferimento all'amministrazione regionale, «i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali». Lo stesso articolo 14 ha però precisato che l'esclusione di questi beni dal passaggio dallo Stato alla Regione non è a tempo indeterminato ma, al contrario, perdurerà esclusivamente «finchè duri tale condizione» di legame con servizi di competenza statale e di monopolio fiscale.

Le previsioni dell'articolo 14 dello Statuto speciale hanno successivamente condizionato l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso. Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1949, n. 250, venne infatti stabilito che la consegna dei beni dello Stato alla Regione doveva avvenire con elenchi predisposti dalle Intendenze di finanza e con l'indicazione dei beni immobili del demanio pubblico nonché l'indicazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. L'articolo 39 ha previsto che dall'elenco dovevano restare esclusi i beni del demanio marittimo «nonchè le strade statali e le relative pertinenze ed i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale, a monopoli fiscali o in uso all'amministrazione militare». Alle amministrazioni statali venne cioè riconosciuto il diritto di disporre di quei beni finchè avessero garantito la realizzazione di quelle finalità. Una volta che venissero a mancare quei requisiti verrebbero a cadere i motivi che avevano provocato l'esclusione dal trasferimento alla Regione.

Da allora, dall'approvazione dello Statuto speciale e delle norme di attuazione è radicalmente cambiata la situazione. Con la costruzione dell'Unione Europea si sono affermati progressivamente estesi processi di li-

beralizzazione. L'Amministrazione dei Monopoli ha oggi l'esclusiva solo per l'estrazione e la produzione del sale ed ha la possibilità di dare ai privati la concessione per lo svolgimento di queste attività. Inoltre con il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1973, n. 10, è stato abolito il monopolio fiscale e di vendita del sale anche nella parte continentale dello Stato.

Per di più i poteri rimasti allo Stato come monopolio per l'estrazione, la produzione e la concessione sono esercitabili solo nel territorio continentale. Nel territorio della Regione sarda tali poteri sono attribuiti dallo Statuto speciale all'Amministrazione regionale ed in particolare all'Assessorato all'industria, a cui la concessione deve essere richiesta anche dai Monopoli di Stato.

Al di là di tutto non può più sostenersi che il sale sia oggi un bene con le caratteristiche di «preminente interesse generale» indicate dall'articolo 43 della Costituzione. Le differenze tra la situazione del 1950 e quella attuale, caratterizzata dall'eliminazione del monopolio fiscale e dalla liberalizzazione della commercializzazione, sono quindi evidenti. Senza ombra di dubbio non esiste più alcuna di quelle ragioni che avevano allora consentito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di conservare il possesso delle saline di Cagliari.

L'Amministrazione regionale quindi ha ormai acquisito il diritto di entrare nel pieno possesso delle saline.

Esistono anche altre ragioni che richiedono di procedere con urgenza. La prima è quella di intervenire per bloccare il decadimento delle saline. Per quelle di Cagliari l'Amministrazione dei Monopoli ha addirittura deciso nel 1993 la chiusura degli impianti che sono praticamente inattivi dal 1985. La seconda è che la ripresa dell'attività delle saline di Cagliari è la condizione per garantire a salvaguardia e la valorizzazione dell'intera zona umida di Molentargius nel rispetto della Convenzione Internazionale di Ramsar.

Il Molentargius è ricchissimo di valori naturalistici ed ambientali e negli ultimi anni

è diventato sede della nidificazione dei fenicotteri. Ma dal 1985 è stato inquinato assieme alle saline dalle acque luride dei comuni circostanti. Nel 1988 il Parlamento ha stanziato 120 miliardi per il disinquinamento e la valorizzazione del compendio affidandone la responsabilità al Ministero dell'ambiente. Ma a distanza di sette anni i lavori non sono stati ancora avviati per l'opposizione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Le amministrazioni dello Stato centrale, quindi, si rivelano ancora una volta incapaci di gestire i beni pubblici ed in questo caso sono di ostacolo alla salvaguardia di quelli che non sono neppure suoi ma della comunità regionale.

Per tutti questi motivi all'articolo 1 del presente disegno di legge è previsto il trasferimento alla Regione sarda di tutti i beni patrimoniali e demaniali relativi alle saline di Cagliari. Nell'articolo 2 vengono precisati gli indirizzi per la valorizzazione dei beni trasferiti. Si stabilisce che per le saline di Cagliari si proceda al riavvio produttivo attraverso l'affidamento in concessione a privati.

Si prescrivono inoltre la tutela del patrimonio architettonico, storico ed ambientale e l'obbligo di individuare i beni che dovranno comunque essere gestiti a fini pubblici. L'articolo 3 regola il passaggio del personale dipendente alle società di gestione sulla base dei piani di ristrutturazione e di sviluppo industriale e nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale, sentendo le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il presente disegno di legge raccoglie quindi positivamente i risultati raggiunti dalla discussione parlamentare sulla esigenza di riorganizzare produttivamente le attività dei Monopoli e di privatizzare rapidamente le attività produttive pubbliche. Nella proposta di trasferire i beni demaniali e patrimoniali alla Regione si raccolgono anche le indicazioni del «Libro bianco» sulla riforma fiscale recentemente predisposto dal Governo. Soprattutto si dà risposta ad un dettato costituzionale ed alle attese di una intera comunità regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, trasferisce alla Regione autonoma della Sardegna tutti i beni patrimoniali e demaniali relativi alle saline di Cagliari.

Art. 2.

1. Il trasferimento di cui all'articolo 1 avviene in deroga alla legge 31 dicembre 1993, n. 579, ed è subordinato alla presentazione da parte della Regione autonoma della Sardegna di un piano di utilizzazione.

2. Il piano dovrà prevedere:

a) la ripresa piena dell'attività produttiva delle saline di Cagliari con l'affidamento in concessione e imprese che ne facciano domanda;

b) l'individuazione dei beni che per le loro caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali costituiscono un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare a fini pubblici, con il concorso di soggetti privati interessati, sulla base di specifici progetti di recupero urbanistici ed ambientali;

c) l'individuazione dei beni, che rientrando nelle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dovranno essere gestiti a fini pubblici e con il concorso dei soggetti pubblici e privati interessati, al fine di tutelare le valenze ambientali.

Art. 3.

1. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

escluso quello con qualifiche dirigenziali, è destinato alle società di cui all'articolo 2, in relazione alle attività ad essere trasferite e nei limiti del piano di ristrutturazione e di sviluppo industriale e fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. I criteri e le modalità del passaggio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

